

**Ordinanza del DFF
concernente gli interessi moratori e remuneratori
su tasse e imposte
(Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)**

del 25 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza del
1° novembre 2006² sulle dogane;
visto l'articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo;
visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA;
visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁶ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sull'imposizione
della birra;
visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁸ sull'imposizione
della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale
del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁰
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 106a capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹¹
sull'imposizione degli oli minerali;
visti gli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168
capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹² sull'imposta federale diretta
(LIFD);
visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 22 dicembre 2023¹³ sull'imposizione minima
in combinato disposto con gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168
capoverso 2 LIFD;

RU 2021 432

- 1 RS 631.0
- 2 RS 631.01
- 3 RS 641.10
- 4 RS 641.20
- 5 RS 641.31
- 6 RS 641.311
- 7 RS 641.411
- 8 RS 641.411.1
- 9 RS 641.51
- 10 RS 641.61
- 11 RS 641.611
- 12 RS 642.11
- 13 RS 642.161

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁴
sull'imposta preventiva;
visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell'ordinanza del
15 settembre 2017¹⁵ sull'alcol,¹⁶

ordina:

Art. 1¹⁷ Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i tassi d'interesse moratorio e remuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:

- a. tributi doganali;
- b. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
- c. tassa sul CO₂;
- d. tassa d'incentivazione sui composti organici volatili;
- e. tasse di bollo;
- f. imposta sul valore aggiunto;
- g. imposta sul tabacco;
- h. imposta sulla birra;
- i. imposta sugli autoveicoli;
- j. imposta sugli oli minerali;
- k. imposta federale diretta;
- l. imposta integrativa ai fini dell'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali;
- m. imposta preventiva;
- n. imposta sulle bevande distillate.

Art. 1a¹⁸ Determinazione dei tassi d'interesse

¹ I tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati al numero 1 dell'allegato.

² Gli interessi moratori e gli interessi remuneratori sulle tasse e imposte secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d, f–j e n vengono riscossi o corrisposti unicamente se

¹⁴ RS **642.21**

¹⁵ RS **680.11**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 19 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 535).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 19 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 535).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 19 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 535).

ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.

³ Il tasso d'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza si basa sulla media aritmetica del rendimento di obbligazioni della Confederazione della durata di uno, due e tre anni secondo lo stato a fine giugno dell'anno precedente, con arrotondamento della media a un quarto di punto percentuale.

⁴ Il tasso d'interesse moratorio, il tasso d'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e il tasso d'interesse remuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato sono fissati in base al tasso d'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati, al quale viene applicata una maggiorazione. L'ammontare della maggiorazione dipende dall'ammontare del tasso d'interesse remuneratorio. La maggiorazione è riportata al numero 2 dell'allegato.

⁵ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull'imposta sul valore aggiunto se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avrebbe potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

Art. 2

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁹ concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo;
2. l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009²⁰ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio;
3. l'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007²¹ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra;
4. l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001²² sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli;
5. l'ordinanza del 29 novembre 1996²³ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 3

...²⁴

¹⁹ [RU 1996 3370]

²⁰ [RU 2009 6835; 2011 6203; 2013 4489 art. 13; 2016 3573; 2017 5161 all. 2 n. II 8; 2018 1519]

²¹ [RU 2007 6823; 2009 5595]

²² [RU 2001 3382]

²³ [RU 1996 3432]

²⁴ La mod. può essere consultata alla RU 2021 432.

Art. 4²⁵ Tassi d'interesse per gli anni civili precedenti il 2025

¹ Nel caso dei tributi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell'imposta sulle bevande distillate, il tasso d'interesse moratorio e remuneratorio ammonta al:

- a. 4,75 per cento nel 2024;
- b. 4,0 per cento negli anni 2012–2023;
- c. 4,5 per cento negli anni 2010–2011;
- d. 5,0 per cento negli anni 1995–2009;
- e. 6,0 per cento dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- f. 5,0 per cento fino al 30 giugno 1990.

² Nel caso delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva il tasso d'interesse moratorio ammonta al:

- a. 4,75 per cento nel 2024;
- b. 4,0 per cento negli anni 2022–2023;
- c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

³ Nel caso dell'imposta federale diretta i tassi d'interesse ammontano:

- a. nel 2024:
 1. al 4,75 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 2. all'1,25 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati;
- b. negli anni 2022–2023:
 1. al 4,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 2. allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati;
- c. negli anni 2017–2021:
 1. al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 2. allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati;
- d. negli anni 2013–2016:
 1. al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 2. allo 0,25 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati;
- e. nel 2012:
 1. al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 2. all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati;

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 19 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 535).

- f. nel 2011:
 - 1. al 3,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire,
 - 2. all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati.

⁴ Nel caso dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulla birra il tasso d'interesse moratorio e remuneratorio ammonta al:

- a. 4,75 per cento nel 2024;
- b. 4,0 per cento negli anni 2022–2023;
- c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

⁵ Nel caso dell'imposta sugli autoveicoli il tasso d'interesse moratorio ammonta al:

- a. 4,75 per cento nel 2024;
- b. 4,0 per cento negli anni 2022–2023;
- c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

⁶ Nel caso dell'imposta integrativa ai fini dell'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso d'interesse ammonta al:

- a. 4,75 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire;
- b. 1,25 per cento per l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

*Allegato*²⁶
(art. 1a cpv. 1 e 4)

1. Tasso d'interesse moratorio e remuneratorio

Per gli anni civili dal 2025 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

Dall'anno civile	Tasso d'interesse moratorio	Tasso d'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire	Tasso d'interesse remuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato	Tasso d'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
2025	4,5	4,5	4,5	0,75

2. Calcolo del tasso d'interesse moratorio, del tasso d'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e del tasso d'interesse remuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato

Il tasso d'interesse moratorio, il tasso d'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e il tasso d'interesse remuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato sono calcolati come segue, in base al tasso d'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati:

Tasso d'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati	Maggiorazione	Tasso d'interesse moratorio, tasso d'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e tasso d'interesse remuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato
(in %)	(in punti percentuali)	(in %)
0,00	4,00	4,00
0,25–1,00	3,75	4,00–4,75
1,25–2,00	3,50	4,75–5,50
2,25–3,00	3,25	5,50–6,25
3,25–4,00	3,00	6,25–7,00
4,25–5,00	2,75	7,00–7,75

²⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFF del 19 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 535).